

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

RETE ITALIANA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

ART. 1

FORMA GIURIDICA E DENOMINAZIONE

E' costituita, in forma di organizzazione non lucrativa, l'Associazione denominata: "Rete Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica", in forma abbreviata "RIRAB", di seguito "Associazione".

ART. 2

SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede e domicilio legale in Italia, a Roma. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3

SCOPO ISTITUZIONALE

L'Associazione non persegue scopi di lucro, è estranea a qualsiasi finalità commerciale e industriale; non si occupa di questioni relative a rapporti di lavoro individuali o collettivi. L'Associazione è apolitica ed apartitica e rifiuta ogni discriminazione religiosa, ideologica, di razza o di sesso. In particolare, l'Associazione è rivolta a tutti gli interessati alla ricerca nel campo dell'agricoltura biologica. Scopo dell'Associazione è di rafforzare gli studi e le ricerche in questo settore da parte della comunità scientifica italiana, di valorizzarli più efficacemente in ambito europeo, di incoraggiare la collaborazione tra ricercatori ed operatori del settore e di creare un collegamento diretto con analoghe associazioni in ambito europeo ed internazionale. L'Associazione persegue i propri scopi in particolare:

- a) contribuendo al progresso della ricerca scientifica, favorendo le attività di studio e ricerca nel campo dell'agricoltura biologica in tutte le loro articolazioni sia in Italia che all'estero;
- b) facilitando la diffusione delle conoscenze in materia di agricoltura biologica e lo scambio culturale, anche mediante appositi strumenti informatici e telematici e l'organizzazione di riunioni, *workshop* e congressi scientifici;
- c) consolidando lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche ed i rapporti di collaborazione tra ricercatori e tra questi ed i portatori d'interesse in materia di agricoltura biologica;
- d) promuovendo le relazioni con altre Associazioni, Società, Organismi scientifici ed Enti italiani, europei e internazionali, i cui fini siano coerenti con i propri, per la realizzazione di obiettivi comuni;
- e) collaborando con gli organismi, italiani e internazionali, preposti al finanziamento della ricerca scientifica in questo settore;
- f) cooperando con gli Organi di Governo, i Ministeri, le Regioni, le Università, gli Enti pubblici di ricerca e le Istituzioni pubbliche in generale, per:

- sviluppare iniziative di cooperazione scientifica nazionale ed internazionale;
 - elaborare, adottare e diffondere linee guida in materia di ricerca in agricoltura biologica;
 - promuovere l'innovazione e la qualità nell'ambito dell'agricoltura biologica;
 - favorire lo sviluppo culturale, la formazione e l'istruzione nel campo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in materia di agricoltura biologica;
 - incoraggiare ogni forma di cooperazione scientifica con le imprese operanti nel settore;
- g) promuovendo ogni altra iniziativa secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, anche tenendo in considerazione le eventuali indicazioni e gli eventuali suggerimenti giunti dai Soci.

ART. 4 ASSOCIATI

Gli associati sono distinti in persone fisiche e giuridiche, la cui adesione all'Associazione avviene secondo le modalità stabilite nel Regolamento. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o suo delegato, che potrà essere altresì Socio dell'Associazione anche a titolo individuale.

Essi sono articolati in due categorie:

- a) Soci
- b) Soci sostenitori

In particolare:

- a) sono Soci coloro che hanno diritto ad esprimere un voto nell'Assemblea;
- b) sono Soci sostenitori Istituzioni, Enti, Imprese o persone fisiche che concorrono a sostenere l'Associazione con contributi finanziari o con altre facilitazioni. Il Socio sostenitore partecipa senza diritto di voto all'Assemblea dei Soci.

Sono escluse partecipazioni temporanee.

I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione di nuovi Soci è accettata o respinta a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo, che delibera la loro ammissione con la maggioranza dei due terzi. L'ammissione è ratificata dall'Assemblea dei Soci. Le decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

ART. 6
DECADENZA

La qualifica di Socio può venir meno per:

- a) mancata ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci;
- b) radiazione, dovuta a gravi atti contrari allo scopo istituzionale dell'Associazione o a comportamenti professionali o sociali di nocimento al buon nome dell'Associazione, con delibera ad effetto immediato del Consiglio Direttivo;
- c) morosità protratta relativa alla quota associativa, su delibera del Consiglio Direttivo;
- d) decadenza, ossia per perdita di qualcuno dei requisiti in base al quale è avvenuta l'ammissione;
- e) recesso da parte del Socio, da comunicarsi per iscritto al Segretario che informa il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Il recesso ha effetto immediato. Per quanto attiene il versamento del contributo sociale si rimanda all'Art. 13.

ART. 7
ORGANI

Gli Organi di governo dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

ART. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea, in sede ordinaria, compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione del Presidente;
- c) l'elezione dell'Organo di controllo, anche monocratico;
- d) la discussione e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo nonché della relazione delle attività;
- e) la proposta al Consiglio Direttivo di argomenti di carattere ordinario;
- f) la deliberazione su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g) l'approvazione del Regolamento dell'Associazione o delle sue modificazioni.

All'Assemblea, in sede straordinaria compete:

- a) le modifiche allo Statuto;
- b) la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione;

- c) la deliberazione su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le delibere prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

ART.9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da 6 membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci stessi.

Il Consiglio Direttivo, nel corso della sua prima adunanza, elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Tesoriere e nomina un Segretario, scelto tra i Soci.

I compiti del Vice-Presidente, del Tesoriere e del Segretario sono definiti nel Regolamento.

Al Consiglio Direttivo compete:

- a) garantire il rispetto del presente Statuto;
- b) deliberare sulla definizione delle quote associative;
- c) presentare all'Assemblea ordinaria il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- d) adoperarsi per individuare le condizioni per un sostegno in termini di risorse umane e finanziarie necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione;
- e) garantire la gestione dei fondi acquisiti ai fini del corretto funzionamento dell'Associazione;
- h) proporre ogni iniziativa che concorre alle finalità dell'Associazione, anche tenendo conto delle indicazioni e dei suggerimenti giunti dai Soci.

Il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia eletta la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è demandato all'Assemblea dei Soci.

Al fine di un miglior coordinamento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso. Inoltre esso potrà conferire ai Soci deleghe per specifiche funzioni e/o ruoli.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni dal momento dell'insediamento e la carica di consigliere è rinnovabile per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, coordina l'attività sociale, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Firma quale legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente può delegare il Tesoriere per la definizione di questioni amministrative e finanziarie ed il Vice Presidente ed i Consiglieri per questioni specifiche dell'Associazione. Il Presidente, in casi d'emergenza, può esercitare i

poteri del Consiglio, il quale deciderà in merito alla relativa ratifica entro quaranta giorni.

Il Presidente rimane in carica tre anni dal momento della sua elezione e la carica è rinnovabile per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di una corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e del suo funzionamento. Esso è eletto tra i Soci dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi non aventi altre cariche sociali. L'organo di controllo può anche essere monocratico. L'Organo di Controllo deve redigere per l'Assemblea dei Soci una relazione sul conto consuntivo in cui prende anche atto del bilancio preventivo.

L'Organo di controllo rimane in carica tre anni dal momento della sua elezione e la carica è rinnovabile per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

ART. 12 BILANCIO

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è annuale e comprende la situazione patrimoniale finanziaria ed economica dell'Associazione. Esso è redatto dal Consiglio Direttivo ed è sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, unitamente al bilancio preventivo del successivo esercizio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

ART. 13 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali di iscrizione;
- b) dalle donazioni e dai lasciti in suo favore;
- c) da eventuali mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- d) dagli eventuali contributi forniti da Enti pubblici;
- e) dagli eventuali proventi derivanti da pubblicazioni, convegni e altre iniziative scientifiche e didattiche;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Gli eventuali contributi sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione è comunque tenuto al versamento del contributo sociale, se dovuto, per l'anno di riferimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali fondi residui verranno devoluti in beneficenza, o a fini di utilità generale, o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi.

Le cariche dei vari organi dell'Associazione non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Associazione.

ART. 14
SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto. Tale proposta viene sottoposta ad un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e deve essere approvata a maggioranza. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà a maggioranza semplice le modalità della liquidazione.

ART. 15
REGOLAMENTO

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto sono disposte dal Regolamento.

ART. 16
RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 17
NORME TRANSITORIE

Lo Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

La medesima Assemblea straordinaria avrà il compito di approvare il nuovo Regolamento dell'Associazione e quindi eleggere i nuovi organi statuari.

Tutte le cariche non scadute alla data di approvazione del presente Statuto, decadono a conclusione dei lavori dell'Assemblea di approvazione del presente Statuto, contestualmente all'insediamento delle nuove cariche elette dall'Assemblea straordinaria di approvazione del presente Statuto.